



I principi contabili

Dott. Tommaso Fabi

Roma, 19 dicembre 2016



Lo standard setter italiano

Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell'OIC

organismi contabili di altri paesi.

- 1. L'OIC, istituto nazionale per i principi contabili:
- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB, con l'EFRAG e con gli
- Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
- 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.



Principi contabili nazionali novità 2016

Il d.lgs. 139/2015, nel recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2013/34/UE, ha apportato i seguenti principali cambiamenti nel codice civile:

- articolazione delle regole in base al profilo dimensionale;
- > il principio della rilevanza;
- il principio della sostanza economica;
- > eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico;
- riformulazione delle regole inerenti l'ammortamento dell'avviamento e dei costi di sviluppo;
- divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca;
- introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione in bilancio dei crediti, debiti e titoli;
- introduzione del criterio del fair value per la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati;
- > divieto di iscrizione all'attivo delle azioni proprie;
- norme transitorie.



Focus sul principio della sostanza economica

Direttiva 2013/34/UE

•art. 6 comma 1 lettera h e comma 3: «la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione» «Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».

D. lgs. 139/2015

•ha soppresso dall'art. 2423 bis n. 1) c.c. l'inciso «nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» per inserire un nuovo numero in cui si prevede che «1 bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».



Relazione di accompagnamento

«L'art. 2423-bis, già oggi, richiama la necessità di tener conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la disposizione del codice ha suscitato più di un problema interpretativo. ...

... l'art. 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva. ...

... <u>ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica</u>, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai **principi** della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte».



I PCN vigenti

Alcuni esempi di declinazione applicativa del principio di sostanza economica presenti negli attuali OIC sono rappresentati:

- dalla disciplina della <u>cancellazione dei crediti</u> dal bilancio contenuta nell'OIC 15 "Crediti" dove si segue un approccio basato sui rischi analogo a quello previsto dagli IAS/IFRS. L'allineamento tra le due discipline si è reso necessario per dare un'applicazione uniforme alle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite su crediti alla luce di quanto previsto dalla legge 147/2013;
- dalle previsioni dell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione" relativamente alla segmentazione di una commessa in più fasi o al raggruppamento di più commesse. Il principio fornisce specifiche indicazioni su quando si debbano segmentare o raggruppare le commesse ai fini di un appropriato trattamento contabile delle stesse.



Esempi di declinazione del principio di sostanza economica nei nuovi OIC:

OIC 15 Crediti (recognition crediti commerciali; derecognition)

- 29. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il processo produttivo dei beni è stato completato; e
 - si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
 Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e
- 71. La società cancella il credito dal bilancio quando:
 - a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
 - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito¹.



Esempi di declinazione del principio di sostanza economica nei nuovi OIC:

OIC 32 Derivati (emissione dell'obbligazione convertibile)

49. Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il *fair value* del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato.

Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è iscritta in una riserva di patrimonio netto. Eventuali costi di transazione sono ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva. La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.



L'avvicinamento del bilancio ITA GAAP ai bilanci IAS/IFRS

A seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2013/34/UE, si è realizzato un avvicinamento tra il bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e il bilancio IFRS per i seguenti aspetti:

- trattamento degli strumenti finanziari derivati: valutazione al fair value, cash flow hedge, fair value hedge e scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari
- > introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione in bilancio dei crediti, debiti e titoli;



Elementi valutativi nei principi contabili nazionali

Fair value in:

- Derivati;
- Informativa su altri strumenti finanziari (eg azioni);
- Impairment test;
- Contabilizzazione operazioni straordinarie;
- > Scambio attività materiali.

Altri valori attuali:

- Valore d'uso nell'impairment test;
- Valore attuale nel costo ammortizzato;
- Valore attuale fondi oneri.



Altri elementi valutativi negli IFRS

Uso del fair value:

- Investimenti immobiliari;
- Attività biologiche;
- Investment entities;
- Investimenti azionari;
- Titoli strutturati;
- Attività materiali e immateriali;
- Stock option;

Altri modelli valutativi complessi:

- Expected losses;
- Valutazioni attuariali piani a benefici definiti ai dipendenti;
- Passività assicurative (nuovo standard)